



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA

composta dai magistrati

Dott. Enrico MAROTTA	Presidente
Dott. Paolo SIMEON	Consigliere
Dott. Francesca PADULA	Consigliere relatore

Uditi, nella pubblica udienza del 16 dicembre 2010, con l'assistenza del segretario Dr.ssa Anna DE ANGELIS, il relatore Cons. Francesca PADULA, l'avv. Renato FUSCO per il convenuto ed il P.M. nella persona del Procuratore Regionale Dott. Maurizio ZAPPATORI;
visti gli atti e i documenti tutti di causa;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 12866 del Registro di segreteria, promosso ad istanza del Procuratore Regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia nei confronti del Sig. VIERO Andrea, rappresentato e difeso dall' Avv. Renato FUSCO, presso lo Studio del quale è elettivamente domiciliato, in Trieste, via Di Donota, n. 3;

RITENUTO IN FATTO

Con atto depositato il 25.02.2010, il Procuratore regionale della Corte dei conti in Trieste Dr. Maurizio ZAPPATORI ha citato in giudizio avanti a questo giudice il Sig. VIERO

Andrea, per sentirlo condannare al pagamento, a favore del Comune di Trieste, di euro 9.046,67, oltre rivalutazione, interessi e spese di giudizio.

La vicenda dalla quale la Procura ha individuato la fattispecie di illecito amministrativo contabile trae origine dall'effettuazione di spese, in tesi accusatoria ingiustificate, sostenute a titolo di rappresentanza per colazioni, pranzi, cene, festeggiamenti ed eventi vari.

Specifica la Procura le singole spese.

Un primo gruppo (A.) è costituito da spese per pranzi e/o cene per un totale di € 6.433,77, già L. 12.457.526, relativamente al periodo dal 01.12.1999 al 05.01.2001.

Quindi sono evidenziate come causative di danno le seguenti spese:

B. spese effettuate in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno 2000, per un importo pari ad € 658,93, già L. 1.275.870 (come da mandato di pagamento n. 20000026441 del 22.11.2000);

C. spese effettuate in ragione della serata aziendale del 22.12.2000, per un importo pari ad € 1.792,62, già L. 3.471.000;

D. altre spese varie per un importo pari ad € 161,34, già L. 312.400, e precisamente: 1) pagamento contanti con quietanza del Direttore Generale, nota n. 1052 del 12.01.2000, per L. 216.000 (Mandato di pagamento n. 20000032747 del 29.12.2000); 2) pagamento contanti con quietanza del Direttore Generale, nota n. 37226 del 09.10.2000, per L. 26.400 (mandato di pagamento n. 20000031093 del 12.12.2000); 3) spese varie non documentate, nota n. 4203 del 06.10.2000, per L. 70.000 (mandato di pagamento n. 20000032838 del 29.12.2000).

Ritenuto, in specie, sussistente un danno patrimoniale causalmente riferibile alla condotta del nominato, la Procura gli notificava atto di costituzione in mora in data 02.11.2005, quindi invito a dedurre in data 06.10.2009, cui l'interessato rispondeva in deduzioni scritte.

La Procura non riteneva superate le contestazioni mosse nell'invito a dedurre e conveniva

in giudizio il VIERO.

Contesta in primis la Procura, anche in considerazione di quanto affermato dal convenuto nelle deduzioni scritte in atti, che le spese di rappresentanza non sono state documentate. Osserva che non sono all'uopo sufficienti le sole fatture, occorrendo dichiarazioni scritte sulla destinazione effettiva della spesa, con l'indicazione specifica dei soggetti autorevoli o comunque dei rappresentanti di enti diversi da quello erogatore della spesa e delle circostanze per cui si è ritenuto opportuno sostenerla, nell'ambito comunque di effettive relazioni di interesse pubblico o di manifestazioni celebrative.

Evidenzia come dette dichiarazioni dovevano essere prodotte sia per i pranzi e le cene, sia per le spese sostenute per i festeggiamenti di Capodanno e la serata aziendale.

Richiama quanto evidenziato in sede penale dal Pubblico Ministero, il quale, pur non avendo ravvisato un reato per mancanza dell'elemento soggettivo doloso, affermava come le spese in questione apparissero "non sempre proceduralmente ortodosse e/o non effettuate nei casi consentiti".

La Procura contabile attribuisce la responsabilità per il danno, consistente nella somma complessiva di euro 9.046,67, a titolo di colpa grave, al Dr. Andrea VIERO, il quale, non avendo mai fornito la necessaria documentazione giustificativa, ha contravvenuto ai principi fondamentali di contabilità pubblica nonché a quelli di buona amministrazione.

Con comparsa depositata il 01.10.2010 si è costituito in giudizio il convenuto, rappresentato e difeso dall'Avv. Renato FUSCO del Foro di Trieste, evidenziando infondatezza della domanda.

Eccepisce carenza di prova, in violazione dell'art. 2697 del cod. civ., della denunciata ingiustificatezza delle spese di rappresentanza. Lamenta mancato interesse per la documentazione disponibile nel procedimento penale (testimonianze, verbali del Collegio dei revisori, verifica della Ragioneria comunale, ecc.).

Eccepisce la prescrizione, sicuramente per tutte le spese sub A) da 1 a 38 e quelle sub D, per le quali è maturato il quinquennio già prima del ricevimento, nel novembre 2005, dell'atto di costituzione in mora. Rileva comunque l'inidoneità dell'atto di costituzione in mora a costituire elemento causativo di interruzione della prescrizione, perché non risulta in esso indicato l'importo risarcitorio vantato.

Eccepisce quindi l'infondatezza della pretesa per mancanza dei presupposti giuridico-fattuali necessari a configurare la responsabilità amministrativa contabile a carico del VIERO. Rileva che le modeste spese sostenute appaiono legittime, corrette e giustificate.

Richiama i chiarimenti formulati nella riportata tabella riassuntiva, in cui per ciascuna delle fatture si indicano i soggetti presenti al pranzo e le motivazioni sintetiche che giustificavano la spesa. Le osservazioni ivi contenute sono state fornite previo riscontro operato dall'interessato dell'impegno lavorativo giornaliero, annotato nella allegate Agende 1999-2000 e 2001, in riferimento al quale era sostenuta la spesa di rappresentanza. Si tratta, precisa la difesa, della stessa metodologia seguita nel 2001 nell'istruttoria penale, esitata con la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica ed il proscioglimento da parte del Giudice delle Indagini Preliminari.

Richiama quindi il verbale di assunzione di informazione del Dott. VIERO del 22.06.2001, spontaneamente reso al Sostituto Procuratore della Repubblica, da cui si evincerebbe inesistenza di un comportamento illegittimo, ed il verbale del 15.05.2001 del Collegio dei Revisori del Comune di Trieste, contenente positiva valutazione delle spese di rappresentanza della Direzione Generale.

Esclude la colpa grave per essere state le spese di rappresentanza sostenute da soggetto competente, riferite a specifico capitolo di bilancio, in presenza di condizioni fattuali che le consentivano, positivamente valutate dal Collegio dei Revisori e non oggetto di rilievi od osservazioni da parte della Ragioneria. Chiede dichiararsi l'infondatezza dell'azione, in

accoglimento delle deduzioni ed eccezioni esposte.

Nella pubblica udienza del 21.10.2010 l'avv. FUSCO deposita allegato a verbale. Nella nota prodotta sono effettuate specificazioni a riguardo di alcune spese oggetto della contestazione.

Il PM chiede di depositare i mandati di pagamento relativi ad elencate spese.

L'avv. FUSCO si oppone al deposito della Procura e, in subordine, chiede termini a difesa per esaminare la nuova produzione documentale.

Il Presidente, ritenuta opportuna l'acquisizione degli atti, che la Procura deposita, e vista la richiesta di termine a difesa, rinvia l'udienza al giorno 16.12.2010, assegnando termine per il deposito di memorie e documenti sino al ventesimo giorno precedente l'udienza.

Nell'udienza del 16.12.2010 il Procuratore Regionale Dott. ZAPPATORI insiste per la condanna. Rileva che le dichiarazioni effettuate dalla difesa a riguardo delle motivazioni delle spese sono tardive e non riscontrabili. Ritiene le spese non giustificabili perché sostenute in occasione di appuntamenti di lavoro e non inerenti ad incontri istituzionali o cerimonia pubblica. L'Avv. FUSCO per il convenuto conferma conclusioni in atti. Insiste sulla prescrizione, precisando che gli incontri hanno sempre presentato carattere istituzionale; che, con riferimento alle spese per il Capodanno 2000, i panettoni sono stati destinati alle Comunità Alloggio e che in occasione della "serata aziendale" si è lavorato la mattina ed il pomeriggio.

In risposta alla domanda rivoltagli dal Presidente di precisare le richieste, sotto il profilo della eccepta prescrizione, a riguardo delle spese di cui ai nn. 25, 26, 27, 34, 35 e lettera C), per le quali non sono stati individuati i mandati dal Comune di Trieste, il Procuratore Regionale ha fatto presente che per le spese di cui ai nn. 25 e 27 sono in atti le dichiarazioni di conformità del 01.02.2001.

DIRITTO

In via preliminare il Collegio deve esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. B) l. 20.12.1996, n. 639, il diritto al risarcimento del danno erariale si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

Per fatto dannoso deve intendersi, in generale, non il momento del comportamento difforme dalle regole, ma quello del verificarsi dell'*eventus damni*: è da tale momento che l'organo inquirente contabile può legittimamente esercitare l'*actio damni* (*ex plurimis* C.conti Sez. I n. 130 del 12.05.1998; id. n. 441 del 16.12.2002; id. n. 205 del 31.05.2004; id Sez. II n. 339 del 11.11.2002).

In particolare la giurisprudenza consolidata di questa Corte afferma che, in tema di responsabilità per erogazione di somme non dovute, la prescrizione decorre dal momento in cui avviene il pagamento, senza che si debba tener conto della data del fatto che ha reso dovuta l'erogazione, (*ex multis* C.conti, Sez. Giur.le I n. 272 del 01.08.2002; id. Sez. I n. 304 del 18.09.2003; id. Sez. II n. 97 del 26.03.2002; id. Sez. III n. 343 del 23.07.2003).

In proposito le SS.RR. di questa Corte, con sentenza n°7/2000/Q.M. del 24.05.2000 hanno affermato che, in ipotesi di illecito con effetti che si protraggono nel tempo, i danni si verificano con i singoli esborsi dei corrispettivi periodici, soggetti, ciascuno, ad un proprio termine prescrizioneale quinquennale, con decorrenza dalla data dei pagamenti stessi. Il medesimo principio è stato affermato nella sentenza delle Sezioni Riunite n. 5/QM del 19.07. 2007, in cui è ulteriormente chiarito che "la diminuzione del patrimonio dell'ente danneggiato - nel che consiste l'evento dannoso - assume i caratteri della concretezza e della attualità e diviene irreversibile solo con l'effettivo pagamento; è, quindi, da ogni singolo pagamento ... che decorre il termine di prescrizione".

Nel caso di specie, pur tenuto conto che gli esborsi di cui si discute sono stati effettuati a mezzo di carta di credito aziendale, il *dies a quo* ai fini del decorso della prescrizione va individuato dalla data dei mandati di pagamento. Questi ultimi, per quanto documentato agli atti, sono coevi o seguono le dichiarazioni di conformità dell'estratto conto relativo alla carta di credito, con le quali si autorizza la contabilizzazione della spesa, previa verifica della copertura nel capitolo di competenza. Da ultimo viene reintegrata la somma oggetto di anticipazione, di cui la Direzione Generale dispone mediante carta di credito.

Con l'emissione dei mandati, con i quali si regolarizza e si conclude il procedimento della singola spesa, si concretizza, a parere del Collegio, l'evento di danno.

Alla luce delle esposte considerazioni ritiene il Collegio che sia prescritta l'azione con riferimento alle spese per le quali risultano emessi i mandati in data anteriore al quinquennio antecedente la data della notificazione dell'atto di costituzione in mora, avvenuta il 02.11.2005. La notifica, ex art. 140 c.p.c., si è perfezionata con il ritiro del piego (Corte Costituzionale n. 3 del 14.01.2010).

Ritiene il Collegio che al predetto atto di costituzione in mora possa validamente ricollegarsi effetto interruttivo, in quanto sufficiente ad evidenziare la volontà di conseguire l'adempimento dell'obbligazione nonché le ragioni del debito (C.conti, Sez. I n. 399 del 13.11.2002; id. SS.RR. n. 10 del 10.03.1995). Infatti lo stesso contiene il riferimento al fatto ritenuto causativo di danno erariale costituito dall'effettuazione di spese di rappresentanza, con indicazione anche del procedimento penale conclusosi con l'archiviazione, ed esprime la esplicita volontà di costituire formalmente in mora il debitore "ai sensi per gli effetti degli artt. 1219 e 2943 ... per l'importo derivante da tutte le somme pagate per detto incarico...".

A nulla rileva, inoltre, la mancata esatta determinazione dell'importo del credito, essendo noto che l'atto di costituzione in mora non richiede la esatta quantificazione del credito, avendo l'indicato esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del

creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese (ex multis Cass. Sez. III n. 5681 del 15.03.2006 e precedenti ivi richiamati).

Alla notifica in data 02.11.2005 dell'atto di costituzione in mora è seguita notifica dell'invito a dedurre in data 06.10.2009. In fattispecie l'invito a dedurre ex art. 5 della L. n. 19 del 1994 è completo di tutti gli elementi richiesti dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte ai fini dell'idoneità dello stesso ad interrompere la prescrizione. In particolare ciò si verifica allorché l'invito a dedurre contenga, come in fattispecie, la dimostrazione della volontà di ottenere la realizzazione del credito, nonché elementi puntuali in ordine alla causa ed all'ammontare del risarcimento, idonei al fine di costituire in mora il destinatario ai sensi degli artt. 1219 e 2943 c.c. (C. conti, SS.RR. n. 14/QM del 14.12.2000; id. n. 6/QM del 20.03.2003; id. n. 1/QM del 27.01.2004; id. n. 4/QM del 18.07.2007; id. Sez. III centr. n. 73/A del 02.04. 2001; id. n. 388 del 12.07.2004; id. Sez. I n.3 del 10.01. 2005; id. Sez. III, n. 149 del 16.04.2009).

Anche a tener conto della notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 12.04.2010, non risulta trascorso un periodo di cinque anni dalla notifica della costituzione in mora.

Dunque risulta prescritta l'azione con riferimento alle seguenti spese di cui al punto A) dell'atto di citazione, per le quali i mandati, prodotti dalla Procura, sono tutti di data anteriore al 02.11.2000:

- 1) Harry's Grill Sas, 01.12.1999: L. 100.000; mandato: 14.02.2000
- 2) Harry's Grill Sas, 03.12.1999: L. 150.000; mandato: 14.02.2000
- 3) Harry's Grill Sas, 11/01/2000: L. 284.000; mandato: 01.03.2000
- 4) Harry's Grill Sas, 11.01.2000: L.1.200.000;mandato: 06.03.2000
- 5) Suban: 13.01.2000: L. 244.000; mandato: 24.03.2000
- 6) Harry's Grill Sas, 17.01.2000: L. 150.000; mandato: 04.05.2000
- 7) Harry's Grill Sas, 21.01.2000: L. 100.000; mandato: 04.05.2000

- 8) Harry's Grill Sas, 25.01.2000: L. 269.000; mandato: 04.05.2000
- 9) Harry's Grill Sas, 04.02.2000: L. 353.000; mandato: 04.05.2000.
- 10) Harry's Grill Sas, 11.02.2000: L. 80.000; mandato: 04.05.2000
- 11) Harry's Grill Sas, 02.03.2000: L. 80.000; mandato: 04.05.2000
- 12) Harry's Grill Sas, 16.03.2000: L. 362.000; mandato: 19.05.2000
- 13) Harry's Grill Sas, 12.04.2000: L. 97.000; mandato: 22.06.2000
- 14) Harry's Grill Sas, 03.05.2000: L. 120.000; mandato: 23.06.2000
- 15) Ristorante Furlan, 10.05.2000: L.900.000; mandato: 23.06.2000
- 16) Harry's Grill Sas, 17.05.2000: L. 234.000; mandato: 09.08.2000
- 17) Harry's Grill Sas, 05.06.2000: L. 117.000; mandato: 09.08.2000
- 18) Suban, 05.06.2000: L. 267.000; mandato: 10.07.2000
- 19) Harry's Grill Sas, 13.06.2000: L. 192.000; mandato: 06.09.2000
- 20) Harry's Grill Sas, 28.06.2000: L. 150.000; mandato: 06.09.2000
- 21) Harry's Grill Sas, 30.06.2000: L.1.120.000; mandato: 07.09.2000
- 22) Harry's Grill Sas, 06.07.2000: L. 150.000; mandato: 06.09.2000
- 23) Harry's Grill Sas, 17.07.2000: L. 183.000; mandato: 06.09.2000.

Per le spese seguenti, sempre di cui al punto A), per le quali i mandati, prodotti dalla Procura, sono tutti di data posteriore al 02.11.2000, non risulta prescrizione:

- 1) Città di Pisino, 07.12.1999: L. 87.500; mandato: 29.12.2000
- 2) Suban, 12.04.2000: L. 234.000; mandato: 29.12.2000
- 3) Ristorante Al Bagatto, 31.05.2000: L. 281.000; mandato: 29.12.2000
- 4) Rist. Pizz. Vulcania, 05.06.2000: L.81.000; mandato: 29.12.2000
- 5) Pizzeria Copacabana, 05.06.2000: L. 119.000; mandato: 29.12.2000
- 6) Elefante Bianco, 10.08.2000: L. 315.000; mandato: 29.12.2000
- 7) Harry's Grill Sas, 05.09.2000: L. 70.000; mandato: 29.12.2000

- 8) Harry's Grill Sas, 06.10.2000: L. 250.000; mandato: 29.12.2000
- 9) Harry's Grill Sas, 10.10.2000: L. 180.000; mandato: 29.12.2000
- 10) Harry's Grill Sas, 02.11.2000: L. 120.000; mandato: 29.12.2000
- 11) Harry's Grill Sas, 07.11.2000: L. 150.000; mandato: 29.12.2000
- 12) Harry's Grill Sas, 15.11.2000: L. 150.000; mandato: 29.12.2000
- 13) Harry's Grill Sas, 22.11.2000: L. 100.000; mandato: 29.12.2000
- 14) Harry's Grill Sas, 28.11.2000: L. 200.000; mandato: 29.12.2000

Per le seguenti spese di cui al punto A), non sono stati individuati né prodotti i mandati di pagamento, ma risulta agli atti la dichiarazione di conformità dell'estratto conto della carta di credito, unica per entrambe le spese, datata 29.12.2000, inoltrata agli uffici, per competenza, il 01.02.2001; ritiene il Collegio vada esclusa in questi casi la prescrizione, poiché i mandati non possono che essere coevi o di data successiva alla predetta dichiarazione:

- 1) Caffè Tommaseo Spa, 20.06.2000: L. 91.500;
- 2) Caffè Tommaseo Spa, 27.06.2000: L. 46.000;

Per le seguenti spese di cui al punto A), non sono stati individuati né prodotti i mandati di pagamento, né risulta agli atti la dichiarazione di conformità dell'estratto conto della carta di credito; ritiene il Collegio che esse vadano escluse da un'ipotesi di condanna, non potendosi affermare ragionevolmente che in questi casi non sia decorsa la prescrizione:

- 1) Antica Trattoria Suban, 20.06.2000: L. 2.560.026;
- 2) Harry's Grill Sas, 11.09.2000: L. 148.000;
- 3) Harry's Grill Sas, 19.09.2000: L. 70.000.

Per le seguenti spese di cui al punto A), non sono stati individuati né prodotti i mandati di pagamento; ritiene il Collegio vada esclusa in questi casi la prescrizione, poiché i mandati non possono che essere di data successiva a quella di effettuazione con la carta della

spesa stessa:

- 1) Elefante Bianco, 13.11.2000: L. 120.000;
- 2) Harry's Grill Sas, 05.12.2000: L. 100.000;
- 3) Caffè Tommaseo, 05.01.2001: L. 82.500.

Per le spese seguenti, di cui al punto B) dell'atto di citazione, per le quali il mandato, prodotto dalla Procura, è di data posteriore al 02.11.2000, non risulta prescrizione:

- 1) spese effettuate in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno 2000, per un importo pari ad euro 658,93, già L. 1.275.870; mandato del 22.11.2000.

Per le spese seguenti, di cui al punto C) dell'atto di citazione (serata aziendale del 22.12.2000), per le quali il mandato, prodotto dalla Procura, è di data posteriore al 02.11.2000, non risulta prescrizione:

- 1) 3 centritavola: L. 500.000; mandato del 28.02.2001;
- 2) Servizio Guardaroba: L. 385.000; mandato del 06.02.2001;
- 3) Allestimento cucina: L. 528.000; mandato del 06.02.2001;
- 4) Servizio sommeliers: L. 660.000; mandato del 06.02.2001.

Per le seguenti spese, sempre di cui al punto C), non sono stati individuati né prodotti i mandati di pagamento; ritiene il Collegio vada esclusa in questi casi la prescrizione, poiché i mandati non possono che essere di data successiva a quella data di effettuazione della spesa stessa, a sua volta coeva o successiva alla commissione, in atti, del 29.12.2000:

- 1) Tovagliato in fiandra: L. 330.000;
- 2) Tavoli e sedie: L. 1.068.000.

Per le spese seguenti, di cui al punto D) dell'atto di citazione, per le quali il mandato, prodotto dalla Procura, è di data posteriore al 02.11.2000, non risulta prescrizione:

- 1) spese di cui alla nota n. 1052 del 12.01.2000, per L. 216.000; mandato del 29.12.2000;
- 2) spese di cui alla nota n. 37226 del 09.10.2000, per L. 26.400; mandato del 12.12.2000;

3) spese di cui alla nota n. 4203 del 06.10.2000, per L. 70.00; mandato del 29.12.2000.

La domanda della Procura attrice è fondata.

Si premette che, nel periodo in cui sono state sostenute le contestate spese, era previsto in bilancio capitolo di spesa per la rappresentanza ed il funzionamento della Direzione Generale (verbale del 22.06.2001 di assunzione di informazioni da parte del VIERO).

Mancava, per quanto emerso in giudizio, una regolamentazione dei presupposti legittimanti la spesa, come si evince dal verbale del Collegio dei Revisori dei conti del 15.05.2001. In quest'ultimo, infatti, si prospetta l'opportunità di predisporre un regolamento delle spese di rappresentanza.

Valgono in materia i principi affermati da consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale lo stanziamento in bilancio ex se non rende lecita la spesa, che, invece, deve essere finalizzata direttamente al pubblico interesse. Per potersi definire una spesa come di rappresentanza, devono esistere lo stretto legame con i fini istituzionali dell'ente e la necessità dell'ente di una proiezione esterna o di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei, al fine di mantenere o accrescere il prestigio dell'amministrazione e richiamare l'attenzione di soggetti qualificati. Deve escludersi che l'attività di rappresentanza possa configurarsi nell'ambito dei normali rapporti istituzionali e di servizio o nei confronti di soggetti i quali, ancorchè esterni all'ente stesso, non siano tuttavia rappresentativi degli organismi di appartenenza. Le spese di rappresentanza devono rispondere a criteri rigorosi di ragionevolezza, che vanno esplicitati, attraverso un'adeguata e puntuale dimostrazione documentale delle circostanze e dei motivi che inducono a sostenerla, oltre che della qualifica dei soggetti che ne hanno beneficiato (C. conti, sez. I, n. 38 del 02.04.1993; id. sez. contr., n. 109 del 01.08.1995; id. Sez. II, n. 31/A del 03.02.1998; id. Sez. I, n. 118/A del 06.05.1998; id. sez. II, n. 162/A del 27.05.1999, id. Sez. II, n. 106 del 29.03.2002; id. Sez. Lazio, n. 1181 del 17.06.2009; id. Sez. II, 25.08.2010).

Le spese non rispondenti a detti canoni, in quanto sostenute *sine titulo*, costituiscono danno ingiusto per l'ente.

Alla luce degli esposti principi, può affermarsi che le spese (non prescritte) di cui è causa, con le eccezioni per le quali si rinvia al prosieguo, non si presentano lecite sotto il profilo amministrativo-contabile.

Il convenuto VIERO non ha assolto all'obbligo di documentare periodicamente le spese sostenute, che gravava sul medesimo anche tenuto conto che l'utilizzatore della carta di credito assume la veste di agente contabile, dal momento che, con la medesima, eroga materialmente l'importo al terzo accipiente (C.conti, Sez. III, n. 682 del 09.11.2005).

Ad ogni modo, anche a tener conto delle osservazioni della difesa al riguardo delle singole spese, si rileva che quelle effettuate presso ristoranti non possono ritenersi lecite, in quanto relative ad incontri con il personale interno, per motivi inerenti alle normali funzioni assegnate a dipendenti ed organi del Comune, dunque in carenza dei presupposti surriferiti (proiezione esterna, estraneità e particolare rappresentatività dei soggetti, accrescimento del prestigio).

Tanto deve ritenersi anche per le spese per i tre stagisti dell'Università di Trieste, che operavano per il servizio del controllo di gestione; per l'incontro con il Presidente dell'ACEGAS, che è una società multiservizi partecipata dal Comune di Trieste; per l'esperto di finanza di Mediobanca, che proponeva la ristrutturazione del debito: si trattava di spese in occasione dello svolgimento delle normali funzioni proprie dell'ente locale.

Per quanto riguarda la spesa per i pranzi con personale dell'Associazione Interessi Metropolitan e con il Sig. Baiguera, indicato quale dirigente Pallacanestro Trieste, si osserva che gli elementi tardivamente adottati a giustificazione nella comparsa di risposta non si presentano sufficienti a ritenere conformi ai suindicati principi le spese sostenute.

Nell'agenda 2000, allegata dalla difesa a fini di riscontro con i chiarimenti forniti in atto di

costituzione, non sono indicati il numero e l'identità dei partecipanti ai due pranzi con personale dell'AIM (Elefante Bianco, 10.08.2000 e Harry's Grill Sas, 06.10.2000). Comunque la ripetitività degli incontri e l'indicazione, nella giustificazione di cui alla tabella riassuntiva, dei partecipanti al progetto nel numero di 3.000, lasciano desumere che si trattasse di incontri operativi, a progetto già approvato e non da promuovere. Dunque la spesa non si profilava più finalizzata a perseguire l'interesse pubblico, nel senso indicato. Ugualmente in detta Agenda non sono indicati i partecipanti alla cena con Baiguera (Tommaseo Spa, 20.06.2000), per la quale non risulta chiaro, anche dal prospetto allegato alla comparsa di risposta, se fosse presente Frank Garza, segnalato come titolare di un non indicato gruppo americano, o se Baiguera fosse presente per rappresentare gli interessi del nominato Garza.

Non ritiene, per le esposte fattispecie, il Collegio, di disporre di sufficienti elementi per verificare la presenza dei suindicati necessari presupposti.

Non può esimersi il Collegio dall'osservare che solo la tempestiva dichiarazione del soggetto che dispone la spesa può ragionevolmente ed attendibilmente dar conto delle effettive ragioni di interesse pubblico sottese alla medesima, e che, di converso, una difficoltosa e non documentata ricostruzione dopo quasi dieci anni, non può presentare la completezza necessaria al fine di verificare la liceità amministrativo-contabile degli esborsi.

Ritiene il Collegio di non potersi ritenere illecite, per i motivi adottati dalla Procura attrice, le spese effettuate in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno 2000, per un importo pari ad euro 658,93, già L. 1.275.870. Si tratta, infatti, come risulta dal mandato di pagamento, di spese imputate al capitolo 150 "Acquisto di beni di consumo e o materie prime per servizio Gabinetto del Sindaco" e non al capitolo 161 "Prestazioni di Servizi per Direzione Generale". Dunque è da escludere che gli esborsi in questione rientrino tra le spese di rappresentanza effettuate dal Direttore Generale di cui è causa. Va sottolineato

che non vi è prova che il Direttore Generale potesse impegnare spese sul capitolo del Gabinetto del Sindaco (si veda verbale del 22.06.2001 di assunzione di informazioni da parte del VIERO). Va pertanto esclusa la responsabilità amministrativo – contabile del VIERO per dette spese.

Per gli esborsi di cui al punto C) dell'atto di citazione (serata aziendale del 22.12.2000), 1) 3 centritavola: L. 500.000; 2) Servizio Guardaroba: L. 385.000; 3) Allestimento cucina: L. 528.000; 4) Servizio sommeliers: L. 660.000; 5) Tovagliato in fiandra: L. 330.000 e 6) Tavoli e sedie: L. 1.068.000, va rilevato che mancano tutti i presupposti legittimanti di cui si è riferito (si ripete: estraneità dei beneficiari, proiezione esterna, accrescimento del prestigio dell'ente). Si tratta di non consentiti atti di liberalità nei confronti dei dipendenti.

La mancanza dei più volte indicati presupposti legittimanti si riscontra anche per le spese di cui al punto D) dell'atto di citazione: 1) spese di cui alla nota n. 1052 del 12.01.2000, per L. 216.000; 2) spese di cui alla nota n. 37226 del 09.10.2000, per L. 26.400; 3) spese di cui alla nota n. 4203 del 06.10.2000, per L. 70.00. Per dette spese, imputate anch'esse al capitolo 161 della Direzione Generale, come indicato nei rispettivi mandati, non sono conosciute le specifiche motivazioni. Per quanto già esposto, esse vanno ritenute illecite, sotto il profilo amministrativo-contabile, non avendo assolto, il convenuto VIERO, all'onere di giustificare gli esborsi esplicitando l'interesse istituzionale dell'ente locale. Nè si effettuano rilievi esimenti nella comparsa di risposta. Tra le spese elencate, quelle per L. 70.000 sono indicate nello stesso mandato (n. 32838 del 29.12.2000) come "spese varie non documentate". La mancanza della "pezza giustificativa" connota di particolare gravità la censurabile condotta del convenuto, il quale, come si è visto, utilizzava per i pagamenti la carta di credito, che pone obblighi di rigorosa rendicontazione.

Il danno, costituito dagli importi delle spese ingiustificate, è da addebitare al convenuto VIERO, il quale, attraverso l'uso della carta di credito, decide l'effettuazione della spesa,

ne eroga materialmente l'importo al terzo accipiente e firma la determinazione di conformità dell'estratto conto della carta (si veda verbale del 22.06.2001 di assunzione di informazioni da parte del VIERO). Il comportamento del convenuto è connotato da colpa grave, ravvisandosi un atteggiamento di grave disinteresse nell'espletamento delle proprie funzioni, di negligenza massima, di deviazione dal modello di condotta connesso ai propri compiti (C.conti, Sez. Riun. 21.05.1998 n. 23; id sez. sez. I, 13 ottobre 2004, n. 348; id. sez. III, 16 aprile 1998, n. 114; id. sez. II, 29 luglio 1997, n. 121/A) e sussistendo un'antigiuridicità evidente (C.conti sez. III, 11 maggio 1998, n. 126/A), nonché la violazione delle regole di buona gestione.

Non ritiene il Collegio attenui la gravità della colpa l'inesistenza di rilievi da parte della Ragioneria, tenuto conto che al VIERO spettava la verifica della giuridicità della spesa e la allegazione delle dichiarazioni che evidenziassero la finalizzazione agli interessi istituzionali, nei termini che sono stati esposti (si veda in merito al controllo del servizio finanziario sui mandati di pagamento, circoscritto alla regolarità contabile, l'art. 185, comma 3 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000).

Non può esimersi il Collegio dal rilevare che la valutazione, espressa dal Collegio dei Revisori dei Conti per l'esercizio 2000, prodotta dalla difesa, risulta positiva, ma con delle rilevanti riserve.

E' sì riscontrata (verbale del 15.05.2001) l'esistenza dei relativi mandati di pagamento e della "regolare determinazione dirigenziale rispettosa degli impegni di spesa conformi alle previsioni di bilancio". Tuttavia si dà atto di "spiacevoli equivoci", tali da indurre il Collegio stesso a raccomandare l'emissione da parte dell'esercente di scontrini separati al fine di distinguere le spese di rappresentanza da quelle personali. Evidenzia inoltre il Collegio dei Revisori, come già accennato, l'opportunità di predisporre un regolamento delle spese di rappresentanza che "definisca procedure, modalità e limiti nel sostenimento delle stesse".

Va puntualizzato che l'avvenuta archiviazione del procedimento penale, con ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Trieste, in relazione al reato di truffa (art. 640 cod. pen.) non induce a valutare con minore rigore la censurabile condotta del convenuto. In disparte la considerazione per la quale l'archiviazione non ha efficacia di giudicato neppure nello stesso giudizio penale (art. 414 c.p.p.), rileva il Collegio che, mentre viene esclusa nell'ordinanza la illiceità penale, è ammessa la sussistenza fenomenica dei fatti, che sono rimessi, per le valutazioni strettamente di competenza, al "vaglio del Giudice contabile".

Il danno da addebitare al VIERO corrisponde alla somma delle spese per le quali non è risultata prescritta l'azione e ritenute illecite dal Collegio.

Per le spese di cui al punto A) dell'atto di citazione – spese pranzi e/o cene, l'importo complessivo da porre a carico del convenuto è pari a € 1.434,46. già L. 2.777.500: (87.500+234.000+281.000+81.000+119.000+315.000+70.000+250.000+180.000+120.000+150.000+150.000+100.000+200.000+91.500+ 46.000+120.000+100.000+82.500).

Per le spese di cui al punto C) dell'atto di citazione – serata aziendale del 22.12.2000, l'importo complessivo da addebitare al convenuto corrisponde ad € 1.792,62, già L. 3.471.000.

Per le spese di cui al punto D) dell'atto introduttivo, le spese da addebitare ammontano ad € 161,34, già L. 312.400.

Complessivamente il convenuto VIERO va condannato al pagamento, a favore del Comune di Trieste dell'importo pari ad € 3.388,42 (1.434,46+1.792,62+161,34).

Agli importi in condanna vanno aggiunti la rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla data dei mandati di pagamento sino alla data della presente sentenza e gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo.

Per gli importi per i quali non sono stati individuati i mandati di pagamento (Caffè

Tommaseo Spa, 20.06.2000: L. 91.500; Caffè Tommaseo Spa, 27.06.2000: L. 46.000; Elefante Bianco, 13.11.2000: L. 120.000; Harry's Grill Sas, 05.12.2000: L. 100.000; Caffè Tommaseo, 05.01.2001: L. 82.500; Tovagliato in fiandra: L. 330.000; Tavoli e sedie: L. 1.068.000), la rivalutazione monetaria è da calcolarsi dall'ultimo giorno del mese successivo alla data di effettuazione della spesa, tenuto conto dei tempi presumibili di addebito, sul conto del titolare, della somma pagata con carta di credito (cd. giorni di valuta), sino alla data della presente sentenza. Gli interessi legali vanno aggiunti dalla data della presente sentenza al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Friuli Venezia Giulia, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

il Sig. VIERO Andrea al pagamento di € 3.388,42 (tremilatrecentoottantotto/quarantadue), in favore del Comune di Trieste, oltre alla rivalutazione monetaria, da calcolarsi dalla data del mandato di pagamento, e, per gli importi per i quali non sono stati individuati i mandati di pagamento, dall'ultimo giorno del mese successivo alla data di effettuazione della spesa, sino alla data della presente sentenza, con aggiunta degli interessi legali, dalla data della presente sentenza al soddisfo.

Condanna inoltre il nominato al pagamento delle spese di giudizio che, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, liquida in €

245,47 (euroduecentoquarantacinque/47).

Così deciso in Trieste, nella Camera di Consiglio del giorno 16 dicembre 2010.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Francesca PADULA

f.to Enrico MAROTTA

Depositata in Segreteria il_31.12.2010_____

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

f.to dott. Alessandra Vidulli